Prot. Serv. Deliberazioni n. 2715/99

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 2 MAGGIO 2000)

L'anno duemila, il giorno di martedì due del mese di maggio, alle ore 14,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1	Rutelli Francesco	*Sindaco*	
2	Tocci Walter	*Vice Sindaco*	
3	Borgna Giovanni	*Assessore*	
4	Montino Esterino	"	
5	Cecchini Domenico	"	
6	Del Fattore Sandro	"	
7	Farinelli Fiorella	"	
8	Piva Amedeo	"	
9	De Petris Loredana	"	
10	Gasbarra Enrico	*Assessore*	
11	Gabriele Giuseppina	"	
12	Tozzi Stefano	"	
13	Gentiloni Paolo	"	
14	Milana Riccardo	"	
15	Pantano Pamela	"	
16	D'alessandro Giancarlo	"	
17	Marchetti Maria Pia	"	

Sono presenti gli Assessori Montino, Cecchini, Del Fattore, Farinelli, De Petris, Gasbarra, Gabriele, Tozzi, Gentiloni, Pantano, D'Alessandro e Marchetti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 453

Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra Comune di Roma e FARMACAP per il quinquennio 2000 - 2004.

Premesso che:

Il settore farmaceutico riveste per l'Amministrazione Comunale un'importanza di natura non solo sanitaria, ma anche umanitaria e sociale;

A tal fine si è dato avvio alla ristrutturazione del servizio per il miglioramento degli aspetti gestionali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 1997 è stata approvata la trasformazione del Servizio Farmacie Comunali in Azienda Speciale Sociosanitaria farmaceutica, conformata alle disposizioni degli artt. 22 e 23 della legge 142/90 e dello Statuto Comunale;

Con lo stesso provvedimento consiliare è stato approvato lo Statuto dell'Azienda, denominata "Azienda Farmasociosanitaria Capitolina FARMACAP";

L'art. 19 dello Statuto aziendale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 1997, prevede la stipula di un Contratto di Servizio nel

quale vengono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi per il perseguimento degli obiettivi e delle scelte indicati nel Piano Programma;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5084 del 29 dicembre 1998 è stato approvato il Piano Programma 1998 - 2000;

Il Contratto di Servizio tra il Comune e le sue Aziende e Società rientra tra gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Comune (art. 23 comma 6 legge 8 giugno 1990 n. 142);

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 159 del 14 ottobre 1999 ha approvato "gli indirizzi programmatici per il periodo 1999 – 2000 per la definizione dei Contratti di Servizio";

Il Comune e l'Azienda Speciale FARMACAP hanno collaborato alla stesura del Contratto di Servizio, allegato sub A) al presente provvedimento;

Lo schema del Contratto di Servizio è stato trasmesso in data 21 dicembre 1999 alla IV Commissione Consiliare Permanente e all'Autorità per i servizi pubblici locali;

La IV Commissione Consiliare Permanente in data 2 marzo 2000 ha espresso parere favorevole e proposto i seguenti emendamenti all'art. 3 del testo del Contratto di Servizio, che si ritiene opportuno accogliere:

dopo le parole "prodotti farmaceutici" aggiungere "parafarmaceutici";
dopo le parole "disponibilità di mercato" aggiungere "esclusi i prodotti esteri";
dopo le parole "spese di gestione" aggiungere "per i soli prodotti parafarmaceutici";

Considerato che in data 11 ottobre 1999 il Direttore della Unità Organizzativa – Area della Sanità, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: L. Boattini";

Che sulla proposta in esame – su richiesta dell'Assessore competente – è stata svolta da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi di cui alle premesse, delibera di approvare, il Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra il Comune di Roma e la FARMACAP, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra:

- Comune di Roma – Dipartimento V Area Sanità, C.F. ……, che interviene nella persona di …….., in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 1997, esecutiva ai sensi di legge (di seguito denominato "Comune" e/o Amministrazione Comunale).

e

- Azienda Farmasociosanitaria Capitolina, con sede legale in Roma, via Ostiense, n. 131/L, iscritta al registro delle imprese C.F./P.IVA …….., rappresentata dal

Direttore Dott. Marco Orgera, in forza dei poteri conferitigli dal C.d.A. (di seguito denominata "FARMACAP" e/o Azienda)

premesso:

a) che il D.Lgs. 502/92 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modificazioni, hanno traslato alcune competenze in materia assistenziale dal S.S.N. ai Comuni;
b) che la FARMACAP è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma del 29 gennaio 1997, n. 5, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare il servizio farmaceutico e che con la stessa deliberazione è stato approvato lo Statuto dell'Azienda;
c) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra Comune di Roma e FARMACAP ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, titolare delle farmacie;
d) che i servizi previsti nel presente contratto costituiscono attività di pubblico interesse e sono disciplinati, atteso il prevalente carattere sociale e sanitario, dalla normativa vigente in materia, anche per quanto attiene sospensioni, abbandoni, scioperi, risultando servizio essenziale in ragione dell'applicazione della legge 146/90;
e) che la FARMACAP ha condotto uno studio per la realizzazione di una integrazione del sistema di prenotazione sanitario sul territorio comunale su indicazione della Regione Lazio e del Comune di Roma. A tal fine è stato concesso a FARMACAP, in applicazione della legge 396/90 art. 2 e della legge 651/96, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Programma Roma Capitale "Piano per il Grande Giubileo del 2000" un finanziamento di L. 1.980.000.000, per la realizzazione dei necessari investimenti.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1: Recepimento premesse

La premessa è parte integrante del presente contratto.

Art. 2: Oggetto

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Roma e la FARMACAP, quale affidataria dei servizi pubblici relativi alla gestione delle farmacie, di cui il Comune è titolare.

2. FARMACAP, oltre i servizi e le attività previsti nello Statuto dell'Azienda, può eseguire, su richiesta del Comune, ulteriori servizi e attività qualora i servizi e le attività richiesti siano connessi o complementari, anche se temporanei. Tali nuovi servizi ed attività saranno realizzati sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e FARMACAP, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerente con le condizioni di mercato e con le modalità previste dall'art. 5.

Art. 3: Prestazioni ed obiettivi

1. FARMACAP nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna alla realizzazione di servizi istituzionali a carattere continuativo, puntualmente indicati nello Statuto dell'Azienda e nel suo Piano Programma e precisamente:

   a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
   b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
   c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori;
   d) la gestione di attività affidate dalla Amministrazione Comunale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività;
   e) la ristrutturazione delle esistenti sedi farmaceutiche;
   f) l'apertura di 19 nuove sedi già prelazionate dal Comune entro e non oltre l'anno 2001, così come indicato nel Piano Programma 1998 – 2000, le cui linee programmatiche rimangono valide anche per il triennio 1999 – 2001;
   g) la qualificazione del personale;
   h) l'introduzione di metodologie informatiche;
   i) l'adeguamento delle sedi non soggette a ristrutturazione alle disposizioni previste in materia di sicurezza sul luogo di lavoro dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
   j) l'adozione dell'orario di apertura delle farmacie in funzione delle esigenze richieste dalla collettività, nel rispetto della normativa vigente;
   k) individuazione delle farmacie quale centro di servizi farmaceutici come parte integrante del sistema sanitario pubblico (prenotazioni esami di laboratorio e visite specialistiche);
   l) il miglioramento e/o incremento dell'attività sociale dell'Azienda, attraverso:
      - la dispensazione di farmaci, presidi, prodotti farmaceutici, ecc.,
      - l'assistenza integrativa,
      - l'erogazione di servizi di base (es. misurazione della pressione, controllo del peso, informazioni in tempo reale dei servizi offerti dal S.S.N., ecc.),
      - l'assistenza farmaceutica familiare,
      - l'educazione sanitaria,
      - la farmacovigilanza,
      - il monitoraggio della diffusione di patologie di concerto anche con le ASL.

2. Inoltre FARMACAP realizza altre prestazioni che il Comune richiede nel rispetto dell'art. 2, comma 1, punto g) dello Statuto aziendale, quali:
   - progetti finalizzati alla tutela della salute e allo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività;
   - costituzione e avvio del SICUP (Servizio di integrazione Centro Unificato di Prenotazione);
   - collaborazione e partecipazione agli interventi previsti nel Progetto CITTA' SANE.

3. L'Azienda fornisce, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, farmaci, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di non facile e/o immediata reperibilità e disponibilità

sul mercato, esclusi i prodotti esteri. Tale servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, potrà essere offerto al prezzo di costo eventualmente maggiorato delle sole spese di gestione per i soli prodotti parafarmaceutici.

Art. 4: Durata del contratto

1. Il presente contratto ha la durata di cinque anni, con decorrenza dalla sua sottoscrizione.

2. Le parti sono comunque tenute ad adempiere a quanto previsto nel presente contratto sino al successivo rinnovo.

3. Le parti si impegnano a verificare annualmente il presente contratto al fine di procedere ad eventuali integrazioni, adeguamenti e modifiche, che dovranno essere comunque approvate con apposito provvedimento.

Art. 5: Rapporti economico – finanziari

1. Il Comune si è impegnato a conferire all'Azienda un capitale di dotazione pari a L. 16.000.000.000, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della stessa e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 235/97, costituito dagli arredi e dalle attrezzature, nonché da tutte le merci oggetto dell'attività istituzionale dell'Azienda, giacenti nelle farmacie all'atto del trasferimento del servizio e da disponibilità liquide.

2. L'Azienda si impegna ad incrementare il valore del patrimonio avuto in dotazione e a non destinarlo a finalità estranee alle attività indicate nel presente contratto.

3. I servizi di natura umanitaria, sanitaria ed assistenziale, di cui all'art. 3 comma 2 del presente contratto, qualora non siano finanziabili con risorse proprie dell'Azienda, sono finanziati con il fondo di L. 1.952.654.489 – depurato degli accantonamenti di legge – già destinato alla FARMACAP con la delibera della Giunta Comunale n. 2115 del 7 dicembre 1999 che approva il conto consuntivo dell'anno 1998. Per ogni servizio progettato verrà redatta apposita convenzione in cui saranno precisati modalità di esecuzione e finanziamento.

4. Il Comune di Roma può valutare annualmente, con la stessa Azienda, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, di destinare alla FARMACAP una quota degli eventuali utili, fatti salvi gli accantonamenti di legge e gli accantonamenti previsti dallo Statuto.

Art. 6: Impegni ed obblighi di collaborazione

1. Il Comune e la FARMACAP si obbligano ad uno stretto coordinamento al fine di garantire l'equilibrio ottimale tra qualità, sicurezza, economicità ed efficienza di quanto è regolato dal presente contratto, nel rispetto dei ruoli stabiliti dal contratto stesso.

2. FARMACAP si impegna ad adottare, entro 3 mesi dalla stipulazione del presente contratto, la "Carta dei servizi delle farmacie", sulla base di quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio del 27 gennaio 1994 relativa ai "Principi

sull'erogazione dei servizi pubblici", dal D.L. del 12 maggio 1995 n. 163 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 273/95, dal D.P.C.M. del 19 maggio 1995 e dallo Statuto della stessa FARMACAP

3. La FARMACAP si impegna a realizzare attività ed iniziative non solo nel settore farmaceutico, ma anche nel settore umanitario, sanitario ed assistenziale, concordate con il Dipartimento V, sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale.

4. La FARMACAP si impegna a concordare con il V Dipartimento la realizzazione di attività che volesse effettuare su iniziativa di altri Dipartimenti.

5. La FARMACAP si impegna, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 14 ottobre 1999, ad inviare l'elenco delle delibere adottate dal suo Consiglio di Amministrazione alla Giunta, alla Presidenza del Consiglio Comunale e all'Autorità per i servizi pubblici locali, nonché ad inviare, qualora richieste, copia delle deliberazioni adottate.

6. Il Comune di impegna a:
   - raccordare l'attività socio-sanitaria-assistenziale svolta dalla Azienda con le politiche e i programmi specifici adottati dal Comune nell'ambito suddetto;
   - collaborare con l'Azienda nella creazione di un collegamento con le associazioni e le organizzazioni di volontariato per la definizione di programmi tesi non solo al godimento delle prestazioni e dei servizi offerti dalle predette organizzazioni, ma anche di accertamento delle reali esigenze di particolari categorie di assistiti;
   - favorire l'integrazione ed il radicamento dei servizi offerti dall'Azienda nel tessuto sociale e il coordinamento della stessa con le ASL e le Circoscrizioni comunali;
   - agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte di FARMACAP, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competente istituzionali;
   - curare il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda;
   - individuare, sulla base di attente valutazioni economico – gestionali, con successivi atti, gli ulteriori servizi sociali, collegati alla tutela della salute, da affidare all'Azienda nell'ambito delle competenze attribuite al Comune dall'art. 9 della legge 142/90;
   - trasmettere per iscritto all'Azienda la richiesta di fornitura dei servizi e delle attività, di cui all'art. 3, commi 2 e 3, con preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze.

Art. 7: Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio

1. E' istituita una Commissione di Vigilanza composta da:
   - 1 rappresentante del V Dipartimento, con funzione di presidente;
   - 1 rappresentante dell'Ufficio per le politiche economiche ed il coordinamento del "Gruppo Comune di Roma";
   - 1 rappresentante dell'Azienda FARMACAP;
   - 1 esperto esterno all'Amministrazione.

2. L'Azienda è tenuta ad inviare al Comune rapporti semestrali, entro e non oltre un mese dalla scadenza del semestre.

3. I rapporti semestrali devono contenere:
   - un'analisi delle attività e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
   - indicazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale.

4. La Commissione, una volta acquisita la relazione, ha facoltà di convocare FARMACAP per un esame congiunto del rapporto stesso.

5. La Commissione vigila sul rispetto delle norme contrattuali e sul raggiungimento degli standards individuati con la Carta dei servizi, anche sulla base di apposita istruttoria predisposta dal V Dipartimento.

6. La Commissione relaziona semestralmente all'Assessore delegato e agli organi amministrativi in ordine all'attuazione del contratto.

7. L'Amministrazione Comunale effettua almeno annualmente il monitoraggio della qualità e del livello di gradimento del servizio nei modi previsti dal paragrafo 5, comma 4 del titolo II della Direttiva P.C.M. del 27 gennaio 1994.

Art. 8: Osservanza delle disposizioni di legge

1. Nell'espletamento dei servizi FARMACAP osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme l'Azienda sarà ritenuta unica responsabile del pagamento delle eventuali sanzioni.

2. L'Azienda assume, inoltre, l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti, collaboratori, o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extragiudizialmente.

Art. 9: Responsabilità

1. FARMACAP mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi farmaceutici e degli altri servizi dalla stessa svolti.

Art. 10: Inadempienze

1. Il Comune dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

2. FARMACAP deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Sulla base delle giustificazioni fornite dall'Azienda, il Comune invierà apposita relazione al Sindaco contenente, se necessario, la proposta dei provvedimenti da adottare nei confronti dell'Azienda e dei suoi Amministratori.

Art. 11: Controversie

1. Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e FARMACAP è, in via esclusiva, quello del Tribunale di Roma.

Art. 12: Spese

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico di FARMACAP.

Art. 13: Elezione del domicilio

1. Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente contratto, le parti eleggono domicilio:
   - per il Comune, in Roma, Dipartimento V, Via Merulana, 123;
   - per la FARMACAP, in Roma, Via Ostiense, 131/1.

2. In caso di variazione, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato entro dieci giorni, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Tocci – F. Farinelli

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ….……... al …….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del **2 maggio 2000**.

Dal Campidoglio, lì ……..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

...……